

CAMERA DEI DEPUTATI N. 911

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, ENRICO TESTA, BARGONE, BASSOLINO, CALZOLAIO,
CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, COSTANTINI, DI PRISCO,
FELISSARI, ENNIO GRASSI, GRASSO, LORENZETTI PASQUALE,
MELILLA, PREVOSTO, SERAFINI, VANNONI, ZAGATTI**

Norme in materia di compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza delle imprese e istituzione del bilancio ecologico delle imprese. Istituzione del Comitato interministeriale e dell'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta può essere caratterizzata dai seguenti punti:

1) l'intervento non deve seguire la logica dell'emergenza. Occorre quindi definire un quadro normativo che si proponga l'obiettivo della riconversione ecologica dell'economia, in senso ampio: produzione e circolazione delle merci, progressiva sostituzione dei prodotti inquinanti o pericolosi;

2) devono essere però possibili degli interventi sui « punti di crisi », purché non diventino lo scopo principale della norma;

3) occorre definire le linee guida per la riconversione verso lo sviluppo sostenibile e, in quell'ambito, le priorità territoriali e settoriali;

4) deve essere rispettato il principio della concorrenza a livello CEE; ciò comporta una azione per ottenere l'adeguamento della normativa comunitaria e degli stessi trattati o comunque una loro interpretazione estensiva favorevole all'uso di politiche economico-finanziarie in campo ambientale;

5) la legge deve garantire il potere di iniziativa da parte di organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste o di

cittadini, enti locali; essa deve anche prevedere le norme per la tutela del posto di lavoro degli addetti;

6) la strumentazione della legge deve puntare sullo sviluppo delle conoscenze degli effetti ambientali delle attività produttive e sulla trasparenza di tutto il processo.

La presente proposta di legge, insomma, tiene conto e trae la sua origine dal lavoro e dalle idee che in questi ultimi anni hanno caratterizzato l'opera di molti ricercatori ed operatori, in modo particolare da quanto con rigore e passione sostenuto da Mercedes Bresso e da associazioni come Ambiente e Lavoro.

I contenuti della proposta di legge.

Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono:

1) definire i processi di riconversione e organizzare la conoscenza ambientale del sistema produttivo;

2) definire i livelli di sostenibilità territoriale per gli aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza. Una determinata area, pur in presenza di imprese tutte in regola con gli *standard* di legge, potrebbe risultare sottoposta a un carico ambientale, sanitario e di sicurezza, non sostenibile. Pertanto attraverso una procedura democratica di partecipazione e un processo gestito dalle regioni, diviene necessario pervenire alla definizione di un vero e proprio piano che, mediante lo strumento dell'accordo di programma, individui gli interventi attraverso i quali risanare l'area.

Con i termini « riconversione-ristrutturazione » non si intende solo una azione *una tantum*, individuabile con precisione in una serie di aziende e di località, ma un processo di modifica complessiva dell'apparato di produzione e circolazione delle merci, che certo ha i suoi « punti neri » ma che è soprattutto insostenibile a causa della dimensione globale dei flussi inquinanti verso l'ambiente e dei prelievi da questo.

Riconvertire significa quindi ricondurre a sostenibilità l'insieme dell'economia di un territorio dato, a partire dalle sue specifiche condizioni.

Le ragioni possono essere di diversi tipi:

una industria specifica;

una concentrazione settoriale;

una serie di fonti diffuse (agricoltura, traffico pesante ed altro);

una collocazione in un territorio particolarmente fragile o a ridosso di aree abitate.

Nei bilanci vanno individuati e quantificati, anche in modo sommario, gli scarti di emissioni inquinanti dell'area rispetto ad una situazione accettabile (che è la cosa più difficile da definire, anche perché può variare da zona a zona, ma che è l'unico modo per giustificare razionalmente un intervento).

A tal fine la proposta di legge prevede, appunto due strumenti:

1) la predisposizione di bilanci ecologici aziendali;

2) la predisposizione di « piani regionali di sostenibilità » con individuazione delle aree in cui si è superato il carico sostenibile e delle ragioni di questa insostenibilità.

Qualunque intervento deve partire dalla conoscenza di base della situazione ecologica delle aziende: questa può essere ottenuta attraverso l'obbligo di presentare dei « bilanci ecologici aziendali » allegati ai bilanci finanziari (flussi di materie prime, energia, aria, acqua, rifiuti). I bilanci aziendali devono anche contenere una specifica sezione dedicata alla situazione dell'ambiente di lavoro ed alle nocività in atto, nonché l'analisi dei rischi potenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Va precisato che la maggior parte delle informazioni che dovrebbero essere

contenute nei bilanci devono già essere fornite dalle aziende ai sensi delle diverse leggi ambientali sui rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475), sull'acqua (legge 16 aprile 1976, n. 126, e legge 10 maggio 1976, n. 319), sulle aziende a rischio (decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) e sull'aria (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203). Si tratta insomma di tutta una serie di adempimenti che riguardano indistintamente le imprese sia piccole che grandi, che ha comportato e comporta tuttora un intasamento o peggio la paralisi della pubblica amministrazione (come nel caso del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) oppure un sostanziale svuotamento dell'efficacia della norma (si pensi soprattutto al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o al più recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'inquinamento acustico). Su questa situazione un'ottima ricerca è stata svolta dall'Associazione Ambiente e Lavoro, di cui è segretario nazionale Rino Pavanello.

Si tratterebbe quindi in sostanza di una riorganizzazione in un unico documento di tutte le informazioni concernenti l'ambiente, la sicurezza e la tutela sanitaria che semplificherebbe i compiti delle aziende, renderebbe più semplici le verifiche dell'attendibilità delle informazioni e la loro elaborazione statistica, realizzerebbe il dovere a una informazione ambientale trasparente.

Attraverso questi bilanci sarà possibile valutare le medie settoriali ed individuare le attività che presentano, puntualmente o a causa della loro concentrazione, necessità di intervento.

Senza bilanci ecologici aziendali non è infatti possibile stabilire su quali aree o industrie specifiche occorre intervenire, salvo in situazioni di danno rilevante in atto già accertato. Altrimenti sarebbe inevitabile l'accusa di prevenzione nei confronti di certi settori o attività specifiche.

Inoltre la riorganizzazione, la semplificazione e la informatizzazione di tutta questa serie di dati, attualmente dispersi nei diversi uffici delle pubbliche amministrazioni, rende possibile e più facilmente praticabile il diritto di accesso alle informazioni da parte dei cittadini, coerentemente con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il sistema previsto dalla presente proposta di legge è semplice: vengono in un primo momento individuate le leggi che in materia di tutela dell'ambiente, di tutela sanitaria e di sicurezza pubblica, comportino obblighi di dichiarazione o comunicazione o notifica obbligatoria da parte delle imprese; un apposito comitato tecnico-scientifico viene incaricato di predisporre un unico modello di dichiarazione; le imprese compilano la dichiarazione, in una sorta di autodichiarazione che, tra l'altro, deve contenere anche le indicazioni relative a come si intenda rientrare nei limiti di legge per quei parametri eventualmente non a norma; infine si procede all'effettuazione di controlli campione attraverso lo strumento dell'accordo di programma.

L'incrocio fra bilanci ecologici aziendali e settoriali e bilanci territoriali dovrebbe consentire dei controlli incrociati e delle stime più attendibili della situazione dell'ambiente.

Sulla base dei bilanci ecologici aziendali, sarebbe anche possibile, con interventi legislativi successivi, introdurre sistemi di tassazione ambientale con meccanismi del tipo *bonus/malus*, a partire dalle medie settoriali. Il *bonus/malus* potrebbe riguardare sia la commercializzazione di diritti di emissione relativi ad una parte del « risparmiato », sia incentivi veri e propri per coloro che riducono le emissioni o i rifiuti sotto le medie settoriali.

Si potrebbe anche introdurre l'ammortamento accelerato degli investimenti che portano l'azienda sotto gli *standard* di legge, effettuabile automaticamente sulla base del bilancio autocertificato.

In tal caso la certificazione dovrebbe essere obbligatoria e i falsi dovrebbero

comportare la cancellazione dall'albo del professionista e la responsabilità penale del legale rappresentante dell'azienda.

L'uso del *malus* è più complesso, perché non si può ovviamente consentire di oltrepassare i limiti di legge. Potrebbe essere utilizzato quando una legge nuova consenta tempi di adeguamento lunghi: in tal caso chi sfrutta tutto il tempo concesso potrebbe essere colpito da un *malus*, mentre chi si adegua rapidamente potrebbe fruire di un *bonus*.

L'articolo 1 detta le finalità della legge, mentre con gli articoli 2 e 3 sono previste le norme relative al modello unico di denuncia e viene introdotto lo strumento dei bilanci ecologici d'impresa.

Alle regioni è affidato il compito della redazione di piani per la sostenibilità ambientale (articolo 4) e contemporanea-

mente (articolo 5) viene istituito il CI-CASS (Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza). L'articolo 6 prevede la costituzione di un osservatorio a cui sono chiamati a partecipare tutti i protagonisti che abbiano un ruolo nel rapporto « industria-ambiente », mentre l'articolo 7 prevede, attraverso il ricorso allo strumento dell'accordo di programma, l'effettuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge. Un'altra novità importante introdotta dalla proposta, è quella legata alla previsione, per le imprese con determinate caratteristiche, del responsabile, all'interno dei cicli aziendali, dell'uso razionale delle risorse (articolo 8). Infine, con l'articolo 9, è prevista la copertura finanziaria degli oneri relativi all'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme sulla compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica delle imprese.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) la tutela sanitaria e della sicurezza degli addetti e dei cittadini;

b) la tutela dell'ambiente e della sicurezza da ogni forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, del territorio;

c) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;

d) la determinazione di soglie massime di sostenibilità del carico inquinante in ambito territoriale;

e) la semplificazione delle procedure nel rapporto tra imprese e pubbliche amministrazioni e la costituzione di uno « sportello » unico per le imprese, per le denunce in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

f) la costituzione di una banca dati informatica, nazionale e territoriale, relativa alle informazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza;

g) la trasparenza, la leggibilità, la comparabilità e l'accesso alle informazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza;

h) la ristrutturazione, la riconversione, la rilocalizzazione o la cessazione di attività delle imprese non rientranti nei parametri di compatibilità fissati dalla legge.

ART. 2.

(Modello unico di dichiarazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza (CICASS) di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione di un unico modello di dichiarazione, individua le normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela sanitaria e di sicurezza pubblica, che comportino obblighi di dichiarazione o comunicazione o notifica obbligatoria da parte delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, tiene conto della legislazione relativa a:

- a) emissioni in atmosfera;
- b) emissioni acustiche;
- c) presenza in aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- d) distanza da abitazioni e strutture o spazi urbani;
- e) pericolosità per la salute umana delle materie prime trattate e dei prodotti, anche ai fini della sicurezza e della salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;
- f) pericolosità in relazione ad incidenti, esplosioni, incendi ed altri eventi calamitosi;
- g) distanza da spazi verdi pubblici, da aree protette e da beni ambientali o culturali;
- h) valutazione di impatto ambientale;
- i) scarichi idrici;
- l) rifiuti;
- m) consumi energetici.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è istituito un comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e del Corpo dei vigili del fuoco, con l'incarico di predisporre, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e in relazione alla normativa individuata dal medesimo decreto, un unico apposito modello di dichiarazione per le imprese improntato a criteri di facile lettura, informatizzazione, trasparenza, accessibilità e confrontabilità dei dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, di cui all'articolo 5, adotta, con proprio decreto, il modello unico di dichiarazione e fissa il termine per la presentazione della dichiarazione.

5. Le imprese sono tenute a presentare alle amministrazioni competenti, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 4, la dichiarazione di cui al presente articolo.

6. Le dichiarazioni contenute nel modello unico sono sostitutive a tutti gli effetti di ogni altra dichiarazione o comunicazione o notifica obbligatoria ai sensi della normativa individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

7. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3, aggiorna il modello unico di dichiarazione annualmente secondo l'evolversi della normativa di riferimento e comunque novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione delle imprese.

8. Il modello unico è stampato e reso disponibile, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno sessanta giorni prima della scadenza fissata per la sua presentazione.

9. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione, in possesso delle pubbliche amministrazioni, è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3.

(*Bilanci ecologici d'impresa*).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 3, nonché l'Osservatorio di cui all'articolo 6, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della predisposizione di un bilancio ecologico d'impresa, ad integrazione e sintesi del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2, individua:

a) le imprese ovvero le categorie di imprese da sottoporre all'obbligo di presentazione del bilancio ecologico in ragione del consumo di risorse, dell'impatto ambientale, sanitario e di sicurezza pubblica, nonché in ragione delle loro dimensioni;

b) le informazioni, tra quelle contenute nel modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2, nonché ulteriori informazioni aggiuntive, utili alla definizione del ciclo delle risorse.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il decreto di cui al comma 1, affida al comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, l'incarico di predisporre entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo, il modello tipo di bilancio ecologico d'impresa.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, adotta, con proprio decreto, il modello tipo di bilancio ecologico d'impresa, fissa i termini della presentazione nonché le sanzioni per la mancata osservanza delle norme relative al bilancio ecologico.

4. Le imprese individuate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenute ad inviare all'ENEA il bilancio ecologico entro i termini stabiliti.

5. Il modello-tipo di bilancio ecologico, di cui al comma 3, deve tra l'altro rispondere ai seguenti requisiti:

a) integrarsi agevolmente con il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2;

b) essere di facile lettura, informatizzabile ed improntato a criteri di trasparenza, accessibilità e confrontabilità dei dati;

c) essere articolato e suddiviso per settori produttivi, per dimensioni e caratteristiche dell'azienda al fine di raccogliere dati omogenei e confrontabili;

d) essere predisposto in modo tale da poter elaborare *standard* settoriali o di comparto, anche al fine di disporre di un riferimento certo per istituire prelievi fiscali di carattere ambientale;

e) prevedere, per il superamento dei valori limite posti dalla normativa, un'apposita sezione dove l'impresa dichiara in che modo, con quali tecnologie, con quali investimenti, con quali tempi intende rientrare nei limiti di legge.

6. Il comitato di cui all'articolo 2, comma 3, aggiorna il modello-tipo di bilancio ecologico annualmente secondo l'evolversi della normativa di riferimento e comunque novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione delle imprese.

7. Il modello di bilancio ecologico è stampato e reso disponibile, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno sessanta giorni prima della scadenza fissata per la sua presentazione.

8. L'ENEA raccoglie, elabora e pubblica annualmente, i dati provenienti dai bilanci ecologici. L'elaborazione dei dati è tra l'altro articolata su scala regionale e per ambiti significativi di territorio.

9. L'ENEA ha facoltà di chiedere alle imprese che presentano il bilancio ecologico chiarimenti o modifiche riguardo i dati e le informazioni contenute nello stesso nonché di verificare la corrispondenza con quanto contenuto nel modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 2.

10. Sui bilanci ecologici delle imprese e sui dati relativi, in possesso dell'ENEA,

è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna annualmente, su proposta del CICASS, i dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, con le procedure ivi previste, al fine di estendere il numero delle imprese sottoposte all'obbligo di presentazione del bilancio ecologico nonché di ampliare la gamma di informazioni in esso contenute.

ART. 4.

(Piani regionali di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, avvalendosi dell'ENEA, elabora ed adotta con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, per la predisposizione dei piani regionali di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

2. Le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, di cui al comma 1, individuano i criteri e i parametri in relazione ai quali una determinata porzione di territorio è da ritenere area maggiormente sottoposta a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica, pur insistendo su di essa imprese, ognuna delle quali rientra nei limiti previsti dalla legislazione ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

3. Al fine della predisposizione del piano regionale di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le regioni e le province autonome, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, predispongono una istruttoria pubblica della durata di sessanta giorni, pubblicizzando le modalità attraverso le quali gli enti locali, le unità sanitarie locali, le associazioni, i cittadini possono far pervenire alla regione stessa o alla provincia autonoma, le loro osservazioni ed indicazioni, in modo particolare in riferimento alla individuazione delle

aree maggiormente sottoposte a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica. La regione o la provincia autonoma motiva l'eventuale rigetto di dette indicazioni.

4. Le regioni e le province autonome, entro centottanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, tenendo conto delle indicazioni dell'istruttoria pubblica, individuano le aree del proprio territorio maggiormente sottoposte a carichi ambientali, sanitari e di sicurezza pubblica e predispongono il piano regionale di sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

5. Le regioni e le province autonome, trasmettono il piano di cui al comma 4 al CICASS, all'ENEA e all'Osservatorio di cui all'articolo 6.

6. Il CICASS, in relazione a quanto proposto dalle regioni e dalle province autonome e in base a criteri di priorità, individua le aree in cui avviare, in accordo con la regione o la provincia autonoma interessata, le procedure per la stipula di contratti di programma che consentano di far rientrare le aree interessate nei limiti della sostenibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

7. I contratti di programma, di cui al comma 6, definiscono le opere e le iniziative da compiere, individuano i soggetti pubblici competenti, indicano i termini di attuazione, le procedure per la mobilità dei lavoratori, le fonti di provvista finanziaria, specificano ogni altro elemento utile all'attuazione degli interventi, nonché l'autorità preposta alla vigilanza sull'attuazione dei contratti stessi.

8. Nel caso di rilocalizzazione o cessazione dell'attività produttiva, il contratto definisce altresì le modalità di bonifica ed utilizzazione delle aree interessate, fatte salve le competenze urbanistiche degli enti locali, delle regioni e delle province autonome.

9. Ai fini della stipula del contratto il funzionario istruttore delegato acquisisce pareri, autorizzazioni ed altri atti procedurali dalle amministrazioni non partecipanti alla convenzione, che devono esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta.

10. Qualora i termini di cui al comma 9 non vengano rispettati o pervengano risposte negative sui pareri o le autorizzazioni richieste, il CICASS convoca una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione dell'opera, ai fini della acquisizione di ogni atto procedimentale necessario per la stipula del contratto. Se persistono contrasti tra le parti interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta una deliberazione conclusiva.

11. Il contratto di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori che sono obbligati a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità definite.

12. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel contratto, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso tale termine, se l'inadempimento persista, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CICASS, nomina con proprio decreto un commissario per l'esecuzione dell'accordo. Il commissario provvede in sostituzione del soggetto inadempiente, avvalendosi dell'organizzazione e delle strutture del medesimo.

13. Se inadempiente è l'impresa, il commissario di cui al comma 12 provvede all'esecuzione del contratto restando a carico dell'operatore medesimo ogni relativa spesa ed onere.

ART. 5.

(Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza (CICASS), che è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, il cui voto prevale in caso di parità;

b) dal Ministro dell'ambiente;

c) dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

- d) dal Ministro della sanità;
- e) dal Ministro dei trasporti;
- f) dal Ministro dell'interno;
- g) dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- h) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il CICASS:

- a) riceve le proposte delle regioni e delle province autonome;
- b) redige, sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale di indirizzo per gli interventi di riconversione, ristrutturazione, rilocalizzazione e cessazione di attività finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale di cui alla presente legge;
- c) delibera sulle priorità di intervento a livello settoriale e sulle priorità di intervento relative a singole imprese, su proposta del Ministro dell'ambiente;
- d) emana direttive e provvede alla stipula dei contratti di programma di cui all'articolo 4;
- e) avvalendosi dell'ENEA, predispone le linee guida di indirizzo alle regioni e alle province autonome, per la redazione dei piani regionali di sostenibilità ambientale;
- f) stipula l'accordo di programma relativo all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7;
- g) predispone ed invia una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge;
- h) formula indirizzi all'ENEA in relazione ai bilanci ecologici d'impresa.

ART. 6.

(Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con

il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto, l'Osservatorio per la compatibilità ambientale, sanitaria e di sicurezza.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1:

a) acquisisce i dati e le informazioni trasmessi dalle imprese in relazione ai bilanci ecologici;

b) collabora con l'ENEA per la elaborazione e pubblicazione dei dati relativi ai bilanci ecologici;

c) collabora con il CICASS, per l'attuazione della presente legge;

d) collabora con il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 3;

e) svolge studi ed indagini sulle tematiche attinenti alla presente legge, anche attraverso convenzioni con università, istituti ed enti di ricerca;

f) si avvale della collaborazione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali interessati, delle pubbliche amministrazioni che abbiano competenze specifiche nonché delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lo svolgimento delle sue attività;

g) esprime pareri in merito ai piani regionali di sostenibilità ambientale nonché in merito agli accordi di programma previsti dalla presente legge.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

b) dal Ministro della sanità o da un suo delegato;

c) dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato;

d) da cinque rappresentanti del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

- e) da un rappresentante dell'ENEA;
- f) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- h) da un rappresentante del CNR;
- i) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- l) da un rappresentante dell'ISPESL;
- m) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica;
- n) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, industriali e dell'artigianato, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- p) da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
- q) da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, e durano in carica quattro anni.

5. All'attività dell'osservatorio e ai dati in suo possesso si applica quanto disposto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso.

ART. 7.

(Controlli).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono fatti salvi i controlli

previsti dalle singole disposizioni di legge ed attribuiti alle diverse amministrazioni.

2. Il CICASS promuove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con le regioni e le province autonome, l'ENEA, l'ISPESL, il CNR, l'Istituto superiore di sanità, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'effettuazione di controlli campione relativi alla conformità delle dichiarazioni contenute nei modelli di cui all'articolo 2 e all'articolo 3. I risultati dei controlli sono trasmessi alle amministrazioni competenti.

3. Il CICASS pubblica annualmente i dati relativi ai controlli effettuati.

4. L'accordo di programma di cui al presente articolo deve prevedere l'effettuazione di controlli anche su segnalazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.

ART. 8.

*(Responsabile
dell'uso razionale delle risorse).*

1. Per iniziativa del CICASS, sulla base delle tipologie e delle caratteristiche delle imprese individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di prevedere, nell'organico di tali imprese, la figura del responsabile dell'uso razionale delle risorse.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è il responsabile delle politiche aziendali di uso razionale delle risorse nonché il responsabile del bilancio ecologico d'impresa, di cui all'articolo 3, che sottoscrive ed invia all'ENEA.

3. Il titolare dell'impresa è responsabile, ai fini civili e penali, di quanto contenuto nelle dichiarazioni sottoscritte dal responsabile dell'uso razionale delle risorse.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per le spese relative al finanziamento dei contratti di programma di cui al comma 6 dell'articolo 4, valutate rispettivamente in lire 15 miliardi per l'anno 1992 e in lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Per le spese relative all'Osservatorio di cui all'articolo 6, valutate rispettivamente in lire 1,5 miliardi per l'anno 1992, e in lire 1,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5110 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993.